

Regolamento della Prova Finale di Diploma

Art. 1 - Principi generali

1. Il titolo di Diploma Accademico di Primo Livello è conferito a seguito di una Prova finale consistente nella presentazione e discussione di una tesi dinanzi ad una commissione giudicatrice.
2. Lo studente, per essere ammesso a sostenere la Prova finale per il conseguimento del titolo, deve avere acquisito il necessario quantitativo di crediti formativi previsto dal relativo corso, esclusi i crediti attribuiti alla Prova finale.
3. La valutazione conclusiva terrà conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d'acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e della Prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.
4. Lo svolgimento dell'esame finale è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 2 - Il Relatore

1. La tesi potrà essere richiesta in una delle discipline contemplate dal piano di studi dello studente anche se il relativo esame ancora non è stato ancora superato. Detto esame dovrà, ovviamente, risultare superato prima di discutere la tesi.
 2. Il docente cui viene richiesta l'assegnazione di una tesi, che assume la funzione di Relatore, dovrà essere un docente interno all'Accademia che, al momento dell'assegnazione della tesi stessa, impartisca ufficialmente uno degli insegnamenti presenti nella programmazione didattica.
 3. E' data facoltà al Relatore di presentare al candidato una rosa di argomenti sui quali svolgere la tesi. In nessun caso il Relatore può accogliere argomenti di tesi non ritenuti pertinenti alle finalità culturali della disciplina.
- Il Relatore sovrintende alla stesura dell'elaborato dal punto di vista metodologico e scientifico, ne approva la versione finale e relaziona sul lavoro svolto dallo studente in sede di discussione nella seduta di esame finale.
4. L'argomento di tesi deve essere assegnato dal Relatore almeno 6 mesi prima della prova finale di diploma.
 5. Nello svolgimento dell'argomento di tesi lo studente è tenuto a seguire rigorosamente l'impianto metodologico definito, nonché il piano di lavoro impostato con il Relatore, comprese le previste revisioni e aggiornamenti. La mancata ottemperanza di ciò autorizza il Relatore a ritirare l'argomento di tesi e a respingere il lavoro dello studente con provvedimento formale al Direttore.

Art. 3 - Accettazione tesi

1. Il docente cui viene richiesta una tesi può provvisoriamente sospendere l'accoglimento se dovesse raggiungere un carico di proposte superiore a tre nello

stesso anno accademico, e superiore a tre all'interno della medesima sessione di esame finale.

2. Nel caso in cui nessun docente abbia dato la propria disponibilità alla richiesta dello studente, l'assegnazione è operata d'ufficio dal Direttore dell'Accademia, scegliendo fra i docenti con il minor carico di tesi in corso di svolgimento.

Art. 4 - Richiesta di approvazione tesi

1. La richiesta di approvazione della tesi deve essere inoltrata dallo studente al Direttore, su apposito modulo già firmato dal Relatore.

2. Il docente cui viene richiesto l'argomento di tesi, assegna la tesi, sottoscrive la domanda presentata dallo studente per accettazione e indica sul modello il titolo di tesi da svolgere.

3. La richiesta di approvazione di tesi, sottoscritta dal docente relatore per accettazione e completata in ogni sua parte dovrà essere presentata dallo studente presso la segreteria didattica entro il 28 febbraio (per le sessioni di luglio, novembre e marzo) o entro il 28 aprile (per le sessioni di novembre e marzo).

Art. 5 - Caratteristiche dell'elaborato finale

Il carico di lavoro svolto deve risultare equivalente al numero di crediti attribuito all'elaborato di tesi finale nel piano degli studi di ciascun corso (ogni credito formativo equivale a 25 ore di lavoro).

1. La prova finale può consistere, in alternativa:

a) nella presentazione e discussione di un progetto o opera artistica che utilizzi le metodologie e i linguaggi di una o più discipline e che, in ogni caso, deve essere accompagnata da un elaborato scritto che ne evidenzia criticamente l'impostazione teorica, i contenuti e le tecniche utilizzate;

b) nella discussione di un elaborato scritto, di contenuto teorico-metodologico, o storico-artistico, sviluppato dallo studente su un argomento coerente con gli obiettivi formativi del proprio percorso di studi.

2. Il candidato, durante la discussione, si potrà avvalere del supporto di una presentazione multimediale.

3. L'elaborato finale deve essere redatto in triplice copia di cui una per il candidato, una da consegnare al relatore ed un'altra in segreteria per i membri della commissione, oltre una copia in formato digitale. Dopo la discussione una copia dell'elaborato sarà depositata presso la sede accademica.

Art. 6 – Procedure, scadenze e ammissione all'esame finale

Le domande dovranno essere consegnate in segreteria secondo le scadenze previste e corredate dai relativi allegati e versamenti.

1. Entro il 28 febbraio o il 28 aprile di ciascun anno accademico lo studente deve aver consegnato alla segreteria il **modulo di richiesta di approvazione della tesi** indirizzato al Direttore dell'Accademia, compilato e firmato dal docente Relatore.

2. Per poter accedere all'esame finale è necessario consegnare il **modulo di conferma sessione prova finale**, che costituirà requisito necessario per poter prenotare la seduta di discussione tesi. Al modulo deve essere allegata la ricevuta del versamento di euro 160,00.

La conferma sessione prova finale deve essere effettuata entro il giorno 1° giugno per la sessione estiva, 1° ottobre per la sessione autunnale, 1° febbraio per la sessione invernale e deve contenere l'approvazione del Relatore e l'indicazione del titolo esatto della tesi e degli eventuali allegati previsti. Al modulo dovrà essere acclusa una copia della tesi.

3. Prima della sessione di esame finale, alla quale è stata richiesta l'iscrizione, lo studente deve **consegnare alla segreteria studenti una copia della tesi rilegata**, in formato cartaceo e firmata dallo studente, più una copia digitale, integrata con la documentazione attestante gli allegati di tesi che verranno presentati, come fotografia/e dell'opera artistica o delle tavole illustrative o supporti multimediali. Il Relatore riceverà copia dell'elaborato direttamente dal candidato.

4. Al termine dell'ultimo esame il/la candidato/a è tenuto a consegnare in Segreteria il Libretto personale dei voti. Lo stesso verrà restituito successivamente alla discussione della tesi.

5. Sono ammessi a sostenere l'esame finale esclusivamente i candidati che:

a) hanno provveduto alla consegna della tesi;

b) hanno conseguito regolarmente tutti i crediti e sostenuto tutti gli esami previsti nel proprio piano di studio, entro la sessione di esami che precede la sessione di diploma accademico;

c) sono in regola con i versamenti delle tasse, dei contributi e degli oneri previsti per le varie annualità d'iscrizione.

6. La mancata presentazione della domanda, dell'approvazione della tesi o della tesi nella forma prescritta, comporta l'esclusione del/la candidato/a dalla sessione di diploma.

8. Lo studente che, trascorsi tre semestri solari dalla data di assegnazione della tesi non sostenga la prova finale, deve inoltrare domanda di proroga dei termini controfirmata dal Relatore della tesi, per non incorrere nella decadenza della medesima assegnazione.

Art. 7 – Calendario delle sessioni d'esame finale

1. Sono previste per ogni anno accademico tre sessioni ordinarie d'esame finale per il conseguimento del Diploma Accademico:

- Sessione Estiva, che si tiene di norma nei mesi di giugno/luglio
- Sessione Autunnale, che si tiene di norma nei mesi di ottobre/novembre
- Sessione Invernale, che si tiene di norma nei mesi di febbraio/marzo.

2. In via eccezionale, per particolari motivi, il Direttore dell'Accademia può autorizzare delle sessioni straordinarie.

3. Le date delle sessioni di esame finale sono definite annualmente all'inizio di ogni anno accademico. Sulla base delle ammissioni all'esame finale e della disponibilità dei docenti, 10 giorni prima viene pubblicato il calendario delle sedute di esame finale.

Art. 8 – Commissioni

Il Direttore, considerati gli ambiti disciplinari cui le domande d'esame afferiscono, nomina le Commissioni di esame finale, composte da almeno cinque docenti, tra i quali devono figurare: il Presidente, nella figura del Direttore dell'Accademia o di un suo delegato scelto fra i docenti del corso di studi di appartenenza del candidato in esame; il Relatore del lavoro di tesi del candidato in esame; un docente del corso di studi di appartenenza del candidato in esame.

Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di scuole diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonché professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato.

Art. 9 – Modalità di svolgimento della prova finale

1. Il Presidente della Commissione giudicatrice introduce il candidato dando lettura della scheda curriculare di presentazione (nome, cognome, corso di diploma, indirizzo di scuola, disciplina di esame di diploma, nome e cognome del relatore, titolo della tesi).

2. Il Relatore darà seguito a una breve introduzione dell'argomento di tesi e delle modalità di svolgimento. Il candidato ha a sua disposizione dai 15 ai 30 minuti per illustrare il lavoro di tesi svolto, anche utilizzando mezzi multimediali.

3. Tutti i componenti della Commissione giudicatrice possono intervenire nella discussione della tesi e nello specifico il Relatore può fornire degli approfondimenti ed ulteriori commenti per una maggiore esplicitazione del lavoro di tesi svolto dal candidato.

4. Conclusa la discussione della tesi, il Presidente riunisce la Commissione giudicatrice in privato consiglio per la formulazione del voto di diploma finale.

5. Al termine delle procedure di valutazione, il Presidente riapre la sessione pubblica e davanti al candidato proclama, secondo la formula di rito, il conseguimento del diploma accademico con la votazione conseguita.

Art. 10 – Voto di ammissione

1. Il voto di ammissione è espresso in centodecimi e si ottiene dalla media degli esami sostenuti, ponderando i punteggi di merito conseguiti con i relativi crediti e senza tener conto degli eventuali crediti ottenuti privi di votazione di profitto. La

media viene arrotondata all'unità per difetto o per eccesso se il punteggio abbia decimali inferiori o superiori /pari a 0,50.

2. Ulteriori valutazioni curriculari vengono messe a disposizione della Commissione giudicatrice per la formulazione del voto di diploma finale relativamente a:

- lodi conseguite
- durata degli studi.

Art. 11 – Attribuzione del punteggio per la prova finale

La Commissione può attribuire per la prova finale fino ad un massimo di 10 punti. La valutazione conclusiva terrà conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d'acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, secondo i seguenti criteri:

- 1) Durata degli studi: completamento degli esami regolarmente in corso 1 punto. L'attribuzione del punto è estesa al primo anno fuori corso agli studenti disabili (DPCM del 9/4/2001), con invalidità riconosciuta non inferiore al 66%;
- 2) Per ogni lode 0,25 punti fino ad un massimo di 2 punti;
- 3) Valutazione dell'elaborato finale e della discussione fino ad un massimo di 7 punti, secondo la seguente tabella:

GIUDIZIO	PUNTI
Sufficiente	Da 0 a 1
Discreto	Da 2 a 3
Buono	Da 3 a 4
Ottimo	Da 4 a 5
Eccellente	Da 6 a 7

L'attribuzione del voto di diploma e la relativa proclamazione sono, di norma, formalizzate da ciascuna Commissione al termine di ogni discussione.

Il voto di diploma è calcolato quale somma di:

- 1) voto di ammissione espresso in centodecimi;
- 2) punteggio attribuito per la prova finale.

La Commissione giudicatrice per la prova finale esprime la sua votazione in centodecimi. Il voto minimo per il superamento della prova è settanta /centodecimi. Ove il candidato consegua il voto massimo, la commissione può concedere la lode che deve essere deliberata a maggioranza.

Articolo 12 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla sessione estiva dell'anno accademico 2019/20.

